



ASSOMINERARIA

Gruppo di Lavoro  
«Branch Exemption»  
17 febbraio 2017

## REGIME BRANCH EXEMPTION

### PRINCIPALI FONTI NORMATIVE

- Art. 5 delle Convenzioni sulle doppie imposizioni
- Art.14 D.LGS.14 settembre 2015, n. 147 (cd. Decreto Internazionalizzazioni) che ha introdotto l'art. 168-ter nel TUIR e modificato l'art. 152 del TUIR
- Provvedimento Agenzia delle Entrate attuativo (bozza in attesa di emissione)
- Modello Unico e relative istruzioni per la compilazione

## REGIME BRANCH EXEMPTION - ASPETTI GENERALI

### VANTAGGI AD OPERARE TRAMITE BRANCHES

Modalità tipica nel settore minerario e/o dell'impiantistica.

L'utilizzo di stabili organizzazioni (di seguito «branches») ottenendo i seguenti benefici:

- ✓ utilizzo delle referenze tecniche e finanziarie della casa madre italiana;
- ✓ «consolidamento» immediato dei risultati nei conti della società italiana (dal punto di vista economico, finanziario e fiscale).

Alternativa alle branches => subsidiary estera, soggetto giuridico completamente distinto dal punto di vista legale e fiscale dalla «casa madre italiana».



La «branch exemption» determina la possibilità di equiparare (a livello fiscale) il risultato delle branches esenti a quello delle subsidiaries estere. E' un regime opzionale ed irrevocabile.

---

3

## BRANCH EXEMPTION - ASPETTI GENERALI

### REGIME ANTE INTRODUZIONE BRANCH EXEMPTION (O IN CASO DI NON OPZIONE)

Applicazione del principio cd. worldwide taxation principle: consolidamento dei risultati fiscali (utili e perdite) delle branches estere con quelli italiani.

Applicazione del regime del credito d'imposta per evitare la doppia imposizione (nel limite dell'aliquota italiana).



Tassazione delle branches estere equalizzata a quella italiana (o estera, se superiore).

Possibilità di consolidare utili, ma anche perdite delle branches.

---

4

## BRANCH EXEMPTION - ASPETTI GENERALI

### NUOVO ART. 168 –TER DEL TUIR

L'esercizio dell'opzione rende fiscalmente esenti (e quindi non tassabili in Italia) i proventi delle branches estere. Parimenti non saranno deducibili costi e perdite generate all'estero.

Resta possibile consolidare i risultati economici, finanziari (utili e perdite) nel bilancio della legal entity/head-office italiana (ma non ai fini fiscali).

Opzione esercitabile, in modo autonomo e indipendente, da ciascuna società del Gruppo.



Al contrario, tali risultati diverranno esenti e quindi perderanno ogni valenza fiscale in Italia => tassati (solo all'estero) in modo analogo alle *subsidiaries* estere

- Principio della cd. source country (l'Italia rinuncia all'imposizione sui risultati delle branches
- E' una facoltà/ scelta, prima non possibile
- Teoria => indifferenza tra sistema dell'esenzione e del credito d'imposta
- Realtà => la scelta può risultare conveniente ovvero penalizzante

## REGIME BRANCH EXEMPTION - ASPETTI GENERALI

### NUOVO ART. 168 –TER DEL TUIR

#### NATURA DEL REGIME

> Opzionale: scelta del regime dell'esenzione (o mantenimento di quello del credito)

> Irrevocabile: una volta scelto non è possibile revocarlo

> Totalitario: l'opzione ha oggetto tutte le branches estere dell'impresa (clausola *all in-all out*; no *cherry picking*)



La valutazione di convenienza non potrà/dovrà prescindere da:

- ✓ stima dei risultati di tutte le branches estere di una società;
- ✓ affidabilità delle stime, in un orizzonte temporale lungo anzi infinito.

## REGIME BRANCH EXEMPTION - ASPETTI GENERALI

NUOVO ART. 168 –*TER* DEL TUIR

### MODALITA' ESERCIZIO OPZIONE ED EFFICACIA

L'opzione deve essere esercitata (nella dichiarazione dei redditi) ed è efficace al momento della costituzione della (prima) branch estera per tutte le branches

Per le Società con branches già esistenti: entro il 2018

L'esenzione non si applica per un valore pari alla sommatoria delle perdite realizzate nel quinquennio precedente a quello di esercizio dell'opzione (cd. *recapture*)

---

7

## REGIME BRANCH EXEMPTION - ASPETTI SPECIFICI

NUOVO ART. 168 –*TER* e 152 DEL TUIR

### CONSEGUENZE OPZIONE

Maggiore attenzione dell'Agenzia delle Entrate alla corretta determinazione del risultato reddituale della branch da esentare, rispetto a quello della casa madre (che resta tassato). Viene modificato l'art. 152 del TUIR per la determinazione del reddito secondo l'approccio OCSE (cd. *functionally separate entity*).

Il reddito da esentare sarà determinato tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati delle branches nonché della congruità del fondo di dotazione (comma 2 dell'art. 152 del TUIR).


Applicazione regole TP, ex art. 110 comma 7 TUIR, alle transazioni con la casa-madre («*internal dealings*») e/o altre entità del gruppo, con oneri documentali (comma 3 dell'art. 152 del TUIR).

---

8

## REGIME BRANCH EXEMPTION - ASPETTI SPECIFICI

### RAPPORTO TRA BRANCH EXEMPTION E DISCIPLINA CFC



Branch exemption opera solo per A, B e D

9

## REGIME BRANCH EXEMPTION - ASPETTI SPECIFICI

### ART. 168-TER DEL TUIR

#### RAPPORTO TRA BRANCH EXEMPTION E DISCIPLINA CFC

In assenza di specifiche esimenti (art. 167 comma 5 lettere a) e b) e 8-ter), alla casa-madre italiana viene imputato per trasparenza l'utile o la perdita della branch estera se:

- ✓ branch è localizzata in giurisdizione a fiscalità privilegiata ovvero con aliquota nominale inferiore al 50% di quello italiano
- ✓ branch è localizzata in giurisdizione non a fiscalità privilegiata (es. anche Stati UE), ma con prevalenza di *passive income* e livello di tassazione effettiva inferiore al 50% di quella italiana

Nei suddetti casi l'utile o perdita della branch vengono tassati separatamente in Italia (aliquota 24%) senza possibilità di consolidare delle eventuali perdite con la casa madre



penalizzazione rispetto a regime ordinario del credito

10

## REGIME BRANCH EXEMPTION - ASPETTI SPECIFICI

### DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI GENERATI DALLE BRANCHES IN REGIME DI BRANCH EXEMPTION

Branches in regime CFC ma con esimente ex art 167 comma 5 lettera a) => regime di tassazione piena in capo al socio (100%).

Branches non regime CFC (o in regime CFC ma con altre esimenti) => regime di tassazione ordinario.

**Obbligo di comunicazione ai soci della casa-madre della parte di utile formato da S.O. in Paesi a fiscalità privilegiata e relative imposte (art. 7.3 della bozza del Provvedimento). In assenza di questa comunicazione, si intendono distribuiti in via prioritaria gli utili da Paesi a fiscalità privilegiata con esimente ex art 167 comma 5 lettera a).**

## REGIME BRANCH EXEMPTION - ANALISI DI CONVENIENZA E CONCLUSIONI

### PRO:

- ✓ Discrezionalità alle imprese italiane (opzione facoltativa)
- ✓ Possibilità di tax saving/maggiore competitività del sistema italiano per imprese che operano all'estero

### CONTRO

- ✓ Regime irrevocabile e totalitario
- ✓ Penalizzante in caso di branches in perdita o di errata stima dei risultati futuri

In collaborazione con il Gruppo di Lavoro «Fiscalità» (coordinato dall'Avv. Andrea Silvestri - BONELLI EREDE), ASSOMINERARIA sta valutando e promuovendo talune proposte di miglioramento.

## Con i contributi di:

- Andrea Silvestri - **Studio Bonelli Erede**
- Giuliano Porta - **Bonatti**
- Marco Oriolo - **DG Impianti Industriali**
- Giancarlo Patti - **Eni**
- Michele Lenotti - **GE Oil & Gas - Nuovo Pignone**
- Roberto Penati - **Maire Tecnimont**
- Massimo Regondi - **Saipem**
- Andrea Galati - **Technip Italy**